

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
E PER IL SEGRETO DI STATO

1. PREMESSA

Con nota dell'11 ottobre 1995 il Presidente del Comitato Parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, Sen. Brutti, segnalava al Presidente del Consiglio dei ministri numerose irregolarità e violazioni anche gravi che emergevano da audizioni del Comitato nei confronti di ex dipendenti del SISDE, per quanto riguarda il sistema del reclutamento e della organizzazione del personale.

In ordine a tali profili, su cui il Presidente del Consiglio aveva ritenuto necessario un approfondito accertamento, il Ministro dell'interno *pro-tempore*, dott. Coronas, costituiva, con proprio decreto datato 14 novembre 1995, una Commissione d'inchiesta, presieduta dall'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, alla quale era affidato il compito di una complessiva verifica sugli aspetti segnalati della gestione del SISDE.

In data 14 maggio 1996, nei termini stabiliti dal decreto istitutivo, la Commissione d'inchiesta ha consegnato il proprio rapporto, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Comitato.

Nella presente relazione si intende fornire al Parlamento, sulla base della ricostruzione compiuta e degli accertamenti effettuati dalla Commissione d'inchiesta, nonché alla stregua degli altri elementi e

documenti in possesso del Comitato, un quadro di sintesi sui sistemi di reclutamento e di organizzazione del personale del SISDE, con la formulazione delle valutazioni e delle proposte che sembrano adeguate ad un ripristino della piena funzionalità del Servizio.

A tale fine, il Comitato ritiene utile ed opportuno riprodurre integralmente la relazione finale della Commissione ministeriale costituita dal Ministro dell'interno.

2. LA RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE ISTITUITA CON D.M. 14 NOVEMBRE 1995 (14 maggio 1996).

S O M M A R I O

1. PREMESSA
2. LE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
3. L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
4. CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA
5. LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI ATTRAVERSO GLI
ALLONTANAMENTI DISPOSTI DAL 1993
6. L'ELIMINAZIONE DEL PRECARIATO
7. RISPOSTE AD ULTERIORI QUESITI FORMULATI
 - A) scorte
 - B) distacco di personale del SISDE presso altri enti
 - C) trattamento economico aggiuntivo
 - D) regolamento per l'Amministrazione e controllo
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

PAGINA BIANCA

*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
E PER IL SEGRETO DI STATO

1. PREMESSA

Il decreto ministeriale in data 14.11.1995 di istituzione della Commissione d'inchiesta per l'accertamento della gestione del SISDE ha indicato, tra i compiti della Commissione, quello di verificare, in particolar modo, i criteri applicati in sede di reclutamento, trasferimento e, in fine, allontanamento del personale del SISDE.

A tal fine la Commissione ha ritenuto di procedere ad una verifica della normativa di carattere generale che ha regolato, fino ad oggi, il reclutamento del personale del SISDE, il suo trattamento, i modi e le forme della cessazione dal Servizio per confrontare ad essa il comportamento in effetti seguito.

2. LE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Allorchè fu emanata, la legge 24.10.1977, n.801 - concernente la istituzione e l'ordinazione dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato - istituì un Comitato esecutivo per i Servizi (CESIS) e due Servizi: il SISMI ed il SISDE.

Fondamentale per quanto riguarda l'attività del personale, l'art. 7 il quale così recita:

"Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 e del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonchè da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

"La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle Amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra Amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Difesa e dal Ministro dell'Interno su parere conforme del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro del Tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

"Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri della Difesa e dell'Interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza".

Nel suo intervento alla Commissione speciale della Camera, nella seduta del 1° giugno 1977, il Presidente del Consiglio pro tempore On.le ANDREOTTI precisò che la necessità di realizzare una stretta e funzionale correlazione fra il SISMI ed il SISDE poteva essere attuata con la istituzione di "un minuscolo organismo di carattere esecutivo, quale sorta di testa dei due Servizi di Sicurezza, dotato di assoluta snellezza operativa e inteso non solo quale esecutore e controllore del retto adempimento delle direttive del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, bensì anche come centro unificatore delle informazioni raccolte".

Aggiungeva l'On.le ANDREOTTI che la soluzione proposta in tema di personale dipendente era intesa a far salve sia le esigenze di necessaria specializzazione di tale personale sia quella di un suo opportuno ricambio e rotazione, prevedendo un apparato stabile per le attività e le competenze tecniche di elevata professionalità e l'utilizzazione in maniera piena, ma limitata nel tempo, di quadri di provenienza dall'amministrazione sia civile sia militare dello Stato e il loro successivo reinserimento nei dicasteri d'origine".

L'On.le COSSIGA, Ministro dell'Interno, in sede di discussione presso la 1^a Commissione del Senato, il 12.10.1977, osservò che ai Servizi è stata data una organizzazione atipica rispetto alla normale tipologia riscontrabile nell'ordinamento amministrativo italiano. "Non sono più Uffici inquadrati nei Ministeri, ma Uffici, per usare la terminologia anglosassone, autonomi governativi, sottoposti alla direzione e al controllo, in ultima istanza, del Presidente del Consiglio e in prima linea, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa, ma non dei Ministeri cui essi sono preposti".

Aggiunse anche alcune considerazioni che vanno tenute presenti per valutare le modalità organizzative e di gestione dei Servizi, sottolineandone le diversità rispetto all'ordinamento generale.

"L'autonomia organizzativa di questi Servizi è rafforzata dal fatto che i loro mezzi finanziari e logistici sono o imputa-

ti ai capitoli di bilancio riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri o tratti dall'intera Amministrazione dello Stato. Il personale alle dipendenze dei Servizi stessi, proveniente, senza distinzione tra di esse dalle varie Amministrazioni civili e militari dello Stato o di enti pubblici ovvero assunto direttamente avrà un proprio autonomo stato giuridico ed economico. E ciò indipendentemente dal ruolo di provenienza, cui non si riconnetteranno quindi effetti nè di subordinazione nè di inquadramento.

"La provenienza rimarrà nello sfondo, per l'eventuale reinserimento alle condizioni che saranno fissate in apposito ordinamento. Si deve cioè chiarire che rispetto a questi due Organismi, non si può parlare nè di un Servizio militare nè di un Servizio civile perchè entrambi hanno una identica natura specifica ed autonoma, che non può ascriversi nè all'una nè all'altra categoria. Così come identico sarà lo status dei suoi appartenenti, qualunque sia la loro provenienza.

In ordine ai problemi del personale sempre l'On.le COSSIGA nella relazione all'assemblea del Senato del 20.10.1977 confermava che il personale dei Servizi, proveniente senza distinzione dalle varie Amministrazioni civili e militari dello Stato o da enti pubblici ovvero assunto direttamente, avrebbe avuto un proprio autonomo stato giuridico ed economico e ciò indipendentemente dal ruolo di provenienza al quale non potevano riconnettersi effetti nè di doppia o parallela subordinazione nè di doppio o parallelo inquadramento. Questo per dare certezza di dipendenza gerarchica esclusiva e quindi di responsabilizzazione degli atti da compiere. La provenienza sarebbe rimasta, per così dire, nello sfondo, per l'eventuale reinserimento nell'Amministrazione di origine.

La legge n.801 del 1977 riassume la normazione di base a cui si sono aggiunti, grazie alla previsione dell'art.7, i decreti n.7 e n.8 del 1980".

In effetti la legge n.801 presenta una sua sostanziale coerenza sia per gli aspetti relativi all'organizzazione dei Servizi sia per quanto concerne la provvista e la gestione del personale. Infatti nell'esercizio del potere normativo attribui-